

## Edizione di lunedì 13 Giugno 2022

### EDITORIALI

**I temi dell'85esimo appuntamento con Euroconference In Diretta**  
di Sergio Pellegrino

### IVA

**I dati della nuova bolletta doganale di importazione**  
di Clara Pollet, Simone Dimitri

### ENTI NON COMMERCIALI

**Prime considerazioni sulla riforma del lavoro sportivo dilettantistico**  
di Guido Martinelli

### IMPOSTE SUL REDDITO

**I rimborsi spese erogati ai dipendenti per l'acquisto di tablet e laptop ad uso didattico**  
di Stefano Rossetti

### CONTROLLO

**La decadenza del sindaco che non partecipa all'assemblea dei soci**  
di Emanuel Monzeglio

## EDITORIALI

### ***I temi dell'85esimo appuntamento con Euroconference In Diretta***

di Sergio Pellegrino



Appuntamento quest'oggi, alle ore 9, con ***Euroconference In Diretta***.

Nella **sessione di aggiornamento** spazio all'analisi degli accadimenti della settimana appena conclusasi a livello **normativo**, di **prassi e giurisprudenza**.

Per quanto riguarda i **provvedimenti normativi**, da segnalare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del [decreto n. 58/2022](#) con il **regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione**.

A livello di **prassi** dell'Agenzia delle Entrate, settimana "tranquilla", con **3 risoluzioni** e **6 risposte ad istanze di interpello**.

Ci soffermeremo, innanzitutto, sulla [risposta n. 324](#), pubblicata dall'Agenzia delle Entrate lunedì 6 giugno, che ha ad oggetto la **decadenza dalle agevolazioni per la valorizzazione edilizia di cui all'articolo 7 del D.L. n. 34 del 2019**: il tema oggetto di analisi è quello delle **sanzioni applicabili** nel momento in cui le imposte di registro, ipotecaria e catastale devono essere corrisposte in misura proporzionale.

Commentiamo quindi la [risposta n. 328 del 9 giugno](#), che si sofferma sui **termini di presentazione della dichiarazione Iva integrativa** e sul legame degli stessi con i termini di prescrizione dell'azione accertativa in capo all'Amministrazione finanziaria.

Per quanto riguarda la giurisprudenza della **Corte di Cassazione**, esamineremo la [sentenza della sezione Penale n. 22257 dell'8 giugno](#), che affronta una fattispecie nella quale viene contestato all'amministratore il **reato di infedeltà patrimoniale** previsto in ambito di diritto penale societario.

La parola passerà quindi a **Lucia Recchioni** che, nell'ambito della sessione **adempimenti e**

**scadenze**, si concentrerà invece sul nuovo **esterometro**, il cui obbligo di trasmissione scatterà dal prossimo **1° luglio**. Più precisamente, l'analisi riguarderà le **operazioni passive**, e, quindi, le corrette **modalità di compilazione dei file xml** riconducibili alle **tipologie di documento TD17** (integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero), **TD18** (integrazione per acquisto di beni intracomunitari) e **TD19** (integrazione/autofattura per acquisto di beni ex [articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#)).

Nell'ambito della sessione dedicata al **caso operativo**, **Debora Reverberi** approfondirà il tema della **documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili**, con obbligo di dicitura previsto al [comma 1062 dell'articolo 1, L. 178/2020](#), in materia di **credito d'imposta per investimenti in beni strumentali**.

Infine, **Roberto Bianchi**, nella sessione di **approfondimento**, si occuperà di una **risposta a un'istanza di interpello** ([n. 282 pubblicata il 23 maggio 2022](#)) nella quale l'Agenzia dell'Entrate ha riscontrato la sussistenza di una **interposizione fittizia ai fini tributari da parte di un soggetto estero** ai sensi dell'[art. 37 comma 3 del D.P.R. 600/1973](#).

A conclusione della puntata la **risposta ad alcuni quesiti** nell'ambito della **sessione Q&A**, mentre in settimana verranno pubblicate altre risposte **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community** su **Facebook**.

---

## MODALITÀ DI FRUZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma Evolution** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito Euroconference** (transitando poi da qui su **Evolution**);
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA** e **PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma Evolution**.

## IVA

### ***I dati della nuova bolletta doganale di importazione***

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Master di specializzazione

## L'ORGANIZZAZIONE DIGITALE DELLO STUDIO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'Agenzia delle Dogane, nell'ambito del processo di **reingegnerizzazione del sistema informativo AIDA 2.0** e, con riferimento alle **dichiarazioni doganali presentate in procedura ordinaria**, ha aggiornato il sistema nazionale di importazione stabilendo di applicare il modello di dati definito a livello unionale e denominato EUCDM (European Union Customs Data Model) a decorrere **dal 9 giugno 2022**.

I **procedimenti informatici** sono utilizzati, in base all'[articolo 6, paragrafo 1 del Regolamento Ue 952/2013](#) (CDU) per tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richieste dalla normativa doganale.

In aderenza a tale disposizione, le **dichiarazioni doganali di importazione** sono trasmesse al Sistema informativo dell'Agenzia e sono munite di firma digitale; tali dichiarazioni, così come acquisite e registrate dal Sistema informativo dell'Agenzia, **assumono piena efficacia** soddisfacendo ai requisiti di autenticità, integrità e non ripudio previsti dal "Codice dell'Amministrazione digitale", approvato con D.Lgs. 82/2005.

In ambito Iva l'[articolo 25 D.P.R. 633/1972](#) richiede l'annotazione nel **registro degli acquisti** delle **bollette doganali relative ai beni o servizi importati** nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Dalla registrazione devono risultare **la data della bolletta, l'ammontare dell'imponibile e dell'imposta**.

A decorrere dal 9 giugno 2022, in linea con quanto disposto dalla normativa doganale unionale, **non è previsto l'utilizzo di un formulario cartaceo** né per la presentazione della

dichiarazione di importazione né per la stampa della medesima.

Al fine di consentire agli operatori economici di assolvere agli obblighi di natura contabile e fiscale previsti dalla normativa Iva connessi alla registrazione delle **“bollette” di importazione** e quindi consentire ai medesimi di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva pagata all’importazione, l’Agenzia delle dogane contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un **Prospetto di riepilogo ai fini contabili** (allegato 1 alla circolare 22/D/2022) della dichiarazione doganale, il cui modello è stato condiviso con l’Agenzia delle entrate e definito con la Determinazione Direttoriale prot. 234367 del 3 giugno 2022, che riporta in particolare **i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, Iva e altri tributi)**, suddivisi per aliquote.

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili viene generato **una volta conclusa la fase di svincolo delle merci**, seguendo il ciclo di vita della dichiarazione doganale; si tiene conto in particolare delle differenti modalità di svincolo (svincolo per intera dichiarazione o per articoli), delle eventuali rettifiche o invalidamento della dichiarazione stessa.

L’Agenzia delle dogane mette a disposizione, per ogni possibile utilità pratica, dal momento dell’accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0, un **prospetto sintetico della dichiarazione stessa**, che ne riepiloga i dati “salienti” (dati soggettivi, quantitativi e qualitativi, di scarico, informazioni sullo svincolo, n. A93, n. quietanza, etc.).

Inoltre, è a disposizione anche il **Prospetto di svincolo** nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali, per consentire le attività di riscontro al varco condotte dalla Guardia di finanza, finalizzate all’**apposizione del visto uscire** (cd. Messaggio QA).

Il Prospetto di riepilogo ai fini contabili, il Prospetto di sintesi della dichiarazione doganale e il Prospetto di svincolo sono disponibili sul Portale Unico Dogane e Monopoli (PUDM), **previa autorizzazione per la consultazione**.

Sempre a decorrere dal 9 giugno 2022 il messaggio IM (per importazione) è **sostituito dai seguenti tracciati** definiti dalla normativa unionale:

H1 – Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale

H2 – Dichiarazione di deposito doganale

H3 – Dichiarazione di ammissione temporanea

H4 – Dichiarazione di perfezionamento attivo

H5 – Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

La circolare dell'agenzia delle dogane 22/D/2022 fornisce indicazioni circa la **compilazione della dichiarazione di importazione** nel caso in cui l'importatore scelga di presentare la dichiarazione doganale in proprio nome, nomini un **rappresentante doganale** ai fini della presentazione della dichiarazione doganale a suo nome e per suo conto (**rappresentanza diretta**), oppure nel caso nomini un **rappresentante doganale ai fini della presentazione della dichiarazione doganale** in nome proprio ma **per conto dell'importatore** (**rappresentanza indiretta**).

## ENTI NON COMMERCIALI

### **Prime considerazioni sulla riforma del lavoro sportivo dilettantistico**

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

### **E-FATTURA: NUOVI CONTROLLI, ESTEROMETRO, SAN MARINO, CORRISPETTIVI 7.0 E POS - DA LUGLIO 2022 SI CAMBIA**

[Scopri di più >](#)

Permane l'incertezza sulla disciplina del lavoro sportivo che dovrà essere applicata a partire dal prossimo 1° gennaio 2023. Infatti, **il tanto atteso testo del correttivo al D.Lgs. 36/2021 continua a latitare.**

Ricordiamo che **manca ancora l'approvazione**, in prima lettura, da parte del **Consiglio dei Ministri** che possa dare il via all'iter finale di **approvazione** (parere consultivo delle commissioni parlamentari competenti e della conferenza Stato-Regioni, oltre al voto finale, nuovamente da parte del Governo).

Pertanto, se ci sarà correttivo, questo vedrà la sua definitiva approvazione **a ridosso della sua entrata in vigore** e conseguente applicazione.

**Questo sta impedendo ogni programmazione** al mondo dello sport che si trova impossibilitato, non avendo certezze sul "costo lavoro", **sia a formulare i propri budget** di attività **sia a redigere i piani economico-finanziari** necessari per la partecipazione alle procedure di assegnazione degli impianti sportivi pubblici.

E, **sul tutto, grava l'interpretazione dell'articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir fornita dalla Corte di Cassazione**, che prevede l'utilizzo della norma agevolativa solo in presenza di **attività che non sia quella principale del "lavoratore"**, ribadendo, con efficacia interpretativa e quindi con effetto anche sul passato, la tesi della **inapplicabilità della disciplina dei redditi diversi** a lavoratori che svolgono con continuità **l'attività sportiva dilettantistica**.

Ma alla luce di qualche **indiscrezione** nel frattempo trapelata, della circostanza che trattasi di **"correttivo"** e che, pertanto non potrà la novella "stravolgere" l'impianto dell'attuale D.Lgs. 36/2021, nonché di **alcuni documenti di prassi amministrativa** pubblicati recentemente dalla Agenzia delle entrate, qualche **prima considerazione** riteniamo possa essere fatta.

**La prima è quella che, di fatto, si riduce fino quasi ad annullarsi la differenza tra sport professionistico e sport dilettantistico.**

Per entrambe le fattispecie avremo che le **prestazioni sportive a carattere oneroso** saranno da inquadrare come **prestazioni di lavoro, autonomo o subordinato** a seconda dei casi, entrambe prevedranno il **regime di svincolo per gli atleti**, anche le società dilettantistiche potranno procedere ad una **parziale distribuzione degli utili** e il **socio recedente** potrà valorizzare la sua quota a valore di bilancio.

**Scompaiono i compensi sportivi disciplinati solo sotto il profilo fiscale**, quelli che abbiamo applicato (male, come ci ha detto la Cassazione) fino ad oggi e scompaiono anche gli “amatori”, altra figura ibrida presente nel vigente D.Lgs. 36/2021.

Quindi **avremo solo “volontari” (che sono coloro i quali non percepiscono alcun tipo di compenso per l’attività svolta)**. Per costoro dovrà solo essere garantita, in aggiunta alle polizze assicurative connesse al tesseramento, la **copertura per responsabilità civile verso terzi**.

**I lavoratori retribuiti di un centro sportivo si divideranno in due grandi famiglie:**

- **i lavoratori “ordinari”**, che saranno coloro i quali svolgono **mansioni non riconosciute come sportive dal decreto** in esame o dagli enti affilanti di competenza (ad esempio: custodi, manutentori, addetti alle pulizie, al pro shop, al punto di ristoro, all’area benessere, ecc.) nei cui confronti si applica la **disciplina ordinaria del rapporto di lavoro**,
- **e i “lavoratori sportivi”** intendendosi come tali **allenatori, istruttori, atleti, direttori sportivi, direttori tecnici** nei cui confronti, invece, si applicherà la **disciplina prevista dal nuovo decreto**.

**Qui si pone il tema del dover inquadrare il rapporto di lavoro che, secondo quanto prevede la norma, potrà costituire rapporto di lavoro autonomo, subordinato o collaborazione coordinata e continuativa.**

Probabilmente questa appare essere la **criticità** prevalente che rimarrà anche dopo il correttivo.

La volontà di arrivare ad una **tipizzazione di tutto il rapporto di lavoro sportivo** (inquadrandolo sempre e comunque come **collaborazione coordinata e continuativa**), richiesta a gran voce, sembra che non sia stata accolta dal legislatore.

Pertanto, **salva l’introduzione di alcune presunzioni e l’importante lavoro preventivo che si potrà fare con la certificazione dei contratti sportivi, questa incertezza permarrà come connotato “negativo” della riforma.**

**Rimane confermata anche la figura delle amministrativo-gestionali con la medesima disciplina**

**prevista per i lavoratori sportivi.**

Nel frattempo, è giunta notizia che il **CCNL sul lavoro negli impianti sportivi e palestre**, sottoscritto da Confcommercio come parte datoriale e dalle organizzazioni di settore di Cgil, Cisl e Uil come parti sindacali è stato **prorogato fino al 31.12.2023 con alcune modifiche**, in particolare sui **minimi tabellari**.

Questo significherà, ad esempio, che le **prestazioni medie di un istruttore inquadrato al terzo livello** dovranno essere retribuite, sulla base di 40 ore di prestazione settimanale, ad un minimo di euro 1.450,36 lordo a partire dal prossimo primo ottobre; **minimo** a cui le sportive del terzo settore dovranno a maggior ragione attenersi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, del codice del terzo settore.

## IMPOSTE SUL REDDITO

### ***I rimborsi spese erogati ai dipendenti per l'acquisto di tablet e laptop ad uso didattico***

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

### **LE NOVITÀ IN MATERIA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA ED ESTEROMETRO**

[Scopri di più >](#)

Il **reddito di lavoro dipendente**, ai sensi dell'[articolo 51, comma 1, Tuir](#), è costituito **da tutte le somme ed i valori in genere** percepiti, a qualunque titolo, in relazione al rapporto di lavoro subordinato.

Questa definizione particolarmente ampia, improntata al **principio di omnicomprensività**, comporta l'inclusione nel concetto di reddito di lavoro dipendente anche di tutte quelle somme e valori che, seppur **prive di sinallagma** con la prestazione lavorativa e non erogate direttamente dal datore di lavoro, siano comunque riconducibili ad un rapporto di lavoro subordinato (a titolo di esempio: l'indennità sostitutiva delle ferie, l'indennità di malattia e maternità).

Viceversa, sono da considerarsi escluse dal **rapporto sinallagmatico** le somme erogate dal datore di lavoro al dipendente che riguardano spese, diverse da quelle sostenute per produrre il reddito, di competenza del datore di lavoro, anticipate dal dipendente.

L'Amministrazione finanziaria, in più occasioni (circolare ministeriale 326/1997, [risoluzione 178/E/2003](#) e [risoluzione 357/E/2007](#), [risposta ad istanza di interpello n. 314/2021](#)), ha precisato che:

- **non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore** (è il caso, ad esempio, degli indennizzi ricevuti a mero titolo di reintegrazione patrimoniale) e che non sono fiscalmente rilevanti, in capo al dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro;
- **il rimborso delle piccole spese ordinarie**, ad esempio, quelle sostenute per l'acquisto di beni strumentali di piccolo valore, quali la carta della fotocopia o della stampante, le pile della calcolatrice, etc.;

- **le somme erogate per rimborsare i costi dei collegamenti telefonici** non sono da assoggettare a tassazione essendo sostenute dal telelavoratore per raggiungere le risorse informatiche dell'azienda messe a disposizione dal datore di lavoro e quindi poter espletare l'attività lavorativa;
- se il **rimborso spese erogato al dipendente che presta la propria opera in smart working** si basa su parametri diretti ad individuare i costi risparmiati dal datore, la quota di costi rimborsati al dipendente si può considerare riferibile a consumi sostenuti nell'interesse esclusivo del datore di lavoro e quindi non tassata in capo al dipendente.

Circa la modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, l'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 74/E/2017](#), ha chiarito che, qualora il legislatore non abbia provveduto ad indicare un criterio ai fini della determinazione della quota esclusa da imposizione, i costi sostenuti dal dipendente nell'esclusivo interesse del datore di lavoro **devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili**, al fine di evitare che il relativo rimborso concorra alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Tutto ciò premesso, l'Amministrazione finanziaria si è recentemente espressa sul caso di una società che, nell'ambito delle politiche di gruppo volte a sostenere i dipendenti trasferiti in Paesi stranieri (cd. "transferred employees") con **figli** in età scolare, al fine di promuovere la loro **istruzione**, la loro formazione, nonché, l'inserimento nella nuova realtà nazionale, ha intenzione di introdurre a favore di tale categoria di lavoratori la possibilità di ottenere il **rimborso delle seguenti spese sostenute a favore dei figli iscritti in istituti scolastici**:

- **acquisto di laptop/tablet come parte integrante del materiale didattico;**
- **contributo per il test d'ingresso il cui superamento è condizione per l'ammissione alla scuola.**

La società istante aveva, inoltre, rappresentato che:

- in riferimento al primo punto, **i regolamenti (policy) dell'istituto scolastico prevedono che gli studenti debbano utilizzare in classe il proprio "device"** (tablet per la scuola primaria e *laptop* per la scuola secondaria), **in quanto strumento indispensabile per realizzare il programma scolastico**;
- **il rimborso delle spese sostenute per il test d'ingresso** costituisce un'ipotesi eventuale, in quanto si realizza solo nel caso in cui il regolamento dell'istituto scolastico preveda il superamento di un test d'ingresso a pagamento come condizione per l'iscrizione a scuola.

L'Amministrazione finanziaria, con la [risposta ad istanza di interpello n. 294/E/2022](#), ha chiarito che tali rimborsi non costituiscono reddito in capo ai lavoratori dipendenti ai sensi del disposto dell'articolo 51, comma 2, lett. f-bis), Tuir, secondo cui non concorrono a formare il reddito **"le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo**

*12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari”.*

L’Agenzia delle Entrate, tuttavia, specifica che tale esclusione opera solo nell’ipotesi in cui l’offerta venga rivolta alla **“generalità dei dipendenti”** o a **“categorie di dipendenti”**, ovvero l’insieme dei dipendenti che presentano le medesime caratteristiche o (ad esempio, di un certo livello o di una certa qualifica).

In particolare, con la [risoluzione 378/E/2007](#) sono stati considerati un raggruppamento omogeneo di dipendenti i soggetti cosiddetti *“expatriates”* o *“assignees”*, ovvero **dipendenti trasferiti in Stati esteri ai quali viene assicurato lo stesso trattamento** indipendentemente dallo Stato di provenienza o di destinazione.

Analogamente, i *“transferred employees”*, come definiti nella fattispecie in esame, ad avviso dell’Amministrazione finanziaria, **possono considerarsi una “categoria di dipendenti” ai sensi dell’articolo 51, comma 2, Tuir.**

## CONTROLLO

### **La decadenza del sindaco che non partecipa all'assemblea dei soci**

di Emanuel Monzeglio

Seminario di specializzazione

## LA HOLDING DI FAMIGLIA: OPPORTUNITÀ, CRITICITÀ E ADEMPIIMENTI

Scopri di più >

La **sentenza n. 973/2022** della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata lo scorso 11 marzo, ha **confermato la decadenza** del presidente del collegio sindacale di una società per azioni **vista la sua assenza all'assemblea dei soci**.

A tal proposito, l'[articolo 2405 cod. civ.](#) esplicita chiaramente come i sindaci **debbano assistere** alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle **assemblee dei soci** e alle riunioni del comitato esecutivo.

La partecipazione a tali assemblee, in particolare alle assemblee dei soci, costituisce uno strumento **indispensabile** per l'adempimento **dei doveri di vigilanza** propri dei sindaci.

Il dovere di partecipare all'assemblea dei soci riveste **un'importanza tale** da essere addirittura **sanzionato con la decadenza** qualora il sindaco **non partecipi**, senza giustificato motivo, ad **una sola** assemblea.

La decadenza ha **effetto** dal momento **dell'accertamento della causa** che la determina e **produce effetti ex nunc**.

Spetta al **sindaco**, quindi, fornire la **giustificazione circa la sua assenza** al fine di evitare la decadenza automatica dal suo ufficio.

Nel caso in esame, il presidente del collegio sindacale **conveniva in giudizio** la società che, nel corso dell'assemblea dei soci, **dichiarava la sua decadenza** – ai sensi del sopra citato [articolo 2405 cod. civ.](#) – in quanto era risultato **assente** facendo pervenire **giustificazioni “solo generiche”**.

Ad avviso dell'appellante **la delibera era illegittima** in virtù del fatto che esso aveva **prontamente comunicato il proprio impedimento** a presenziare all'assemblea dei soci, per **“pregressi ed improrogabili impegni”**, sia verbalmente al presidente del Consiglio di

Amministrazione sia – il giorno precedente l'assemblea – tramite missiva inviata alla società.

Il Giudice Istruttore **invitava le parti**, ai sensi dell'[articolo 2377, comma 8](#), e dell'[articolo 2378, comma 4, cod. civ.](#), a **riconvocare l'assemblea** e a **valutare le eventuali giustificazioni del sindaco**.

In tale assemblea, quest'ultimo documentava che l'impedimento a partecipare all'assemblea era **giustificato** dalla necessità di **partecipare ad assemblee di altre due società** – tenutesi nella stessa data – avendo ricevuto le relative **convocazioni precedentemente** rispetto a quella ricevuta dalla **società appellata**.

Nonostante ciò, **l'assemblea confermava la decadenza** del sindaco che procedeva **nell'impugnare** nuovamente anche tale delibera.

Il Tribunale di Napoli, in prima battuta ha riunito i giudizi e contestualmente ha **rigettato** le domande dell'appellante osservando che **la decadenza opera “ipso iure”** al verificarsi dell'assenza ingiustificata all'assemblea dei soci e che **l'impedimento non poteva considerarsi di natura oggettiva** appartenendo “*ad una scelta dell'attore di svolgere il compito di sindaco in più società*” alla quale **non può riconoscersi** un significato così importante, tale da condizionare lo svolgimento della società dallo stesso vigilata.

D'altra parte, **accogliere la sua rimostranza** avrebbe significato introdurre un “**diritto potestativo**” del sindaco a condizionare secondo le proprie esigenze **lo svolgimento delle adunanze** dei soci. Il sindaco, avverso a tale sentenza, ha proposto appello.

I giudici partenopei hanno confermato la sentenza di primo grado sostenendo che appare ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale che afferma **l'operatività automatica della decadenza**, disponendo in questo senso la formulazione letterale delle norme di riferimento sia quelle **relative alle fattispecie che giustificano la decadenza** ([articolo 2399, 2404](#) e [2405 cod. civ.](#)) sia quella che prevede un **meccanismo di sostituzione automatica** in ogni caso di decadenza del sindaco ([articolo 2401 cod. civ.](#)).

Pur operando automaticamente, resta però **necessario un provvedimento formale** che riconosca il **verificarsi della decadenza** per poter dar luogo alle **relative conseguenze** ovvero la sostituzione del sindaco decaduto e l'iscrizione nel registro imprese della cessazione della carica.

In merito alla decadenza sanzionatoria ([articolo 2404](#) e [2405 cod. civ.](#)) si pone l'ulteriore problema se, **in mancanza di giustificazione**, vada ritenuta **avveratasi la decadenza** o sia in ogni caso **necessario valutare i motivi** che hanno portato all'assenza del sindaco, **anche se addotti successivamente**.

Secondo i giudici della Corte d'Appello di Napoli, la formulazione degli [articolo 2404](#) e [2405 cod. civ.](#), pur valutata secondo i principi di correttezza e buona fede, induce a ritenere che **il**

**sindaco debba giustificare preventivamente** la propria assenza all'assemblea e che, in **mancanza** di tale giustificazione, possa considerarsi **maturata la decadenza**.

Tuttavia, proseguono i giudici, ciò non esclude la possibilità che il sindaco possa **provvedervi anche successivamente** qualora **l'impedimento sia stato di tale portata** da escludere anche la possibilità di **comunicare le ragioni** della sua assenza.

Operando automaticamente la decadenza, resta ferma **la possibilità** del sindaco di **impugnare la delibera** che la dichiara, **rimettendo all'autorità giudiziaria** l'accertamento circa il verificarsi delle **cause** che vi hanno dato luogo.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ritenuto le doglianze dell'appellante **“destituite di fondamento”** in quanto **non può considerarsi una giustificazione sufficiente** quella fornita dal sindaco sottolineando, peraltro, che ogni professionista **è libero di assumere diversi incarichi**, ma ciò non toglie che **“possa farlo a condizione che riesca a coordinarli tra loro, senza che le conseguenze di tali plurime attività ricadano sulla società o sugli altri soggetti che richiedano i suoi servizi”**.

Infatti, è **onere del sindaco organizzare le proprie attività** in maniera tale da **“non arrecare pregiudizio o ritardo all'attività delle società per le quali svolgeva l'incarico di sindaco”**.

La sentenza sopra descritta ha destato molte preoccupazioni tra i sindaci. Invero, se la misura può applicarsi in maniera così restrittiva, **appare più semplice** per le società liberarsi di un sindaco **“scomodo”**.

D'altro canto i giudici napoletani **“tranquillizzano” il ruolo dei sindaci** rispetto ai **“capricci”** dei soci osservando che – nonostante la decisione dell'assemblea sull'assenza del sindaco sia di natura dichiarativa – è sempre possibile **impugnare la decisione assembleare** e sarà rimessa **al sindacato del giudice** l'accertamento dell'esistenza o meno della causa di decadenza nonché la legittimità della delibera che l'ha accertata.